



# COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## ORDINANZA SINDACALE N. 37 DEL 01/12/2021

**OGGETTO: PROV. IN MATERIA DI PUBB. INCOLUMITÀ ULTERIORI MISURE URGENTI VOLTE ALLA PREVEN. E GEST. DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID19 OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO PER IL PERIODO 06.12.2021/06.01.2022**

### IL SINDACO

**Preso atto** che in data 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale e, con successiva dichiarazione dell'11.03.2020, è stata valutata "pandemia" in considerazione dei livelli di trasmissibilità raggiunti a livello globale;

**Rilevato** che il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, unitamente all'uso dei dispositivi di protezione individuale delle mascherine, sono misure indicate tra le idonee ad impedire la diffusione dei contagi;

**Atteso** che il Ministero della Salute, in data 22 giugno 2021, ha emanato l'ordinanza "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" in "zona bianca", con cui, dal 28 giugno 2021, nelle zone "bianche", cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti;

**Considerato** che il D.L. 23 luglio 2021, n. 105, convertito in Legge 16 settembre 2021, n. 126, ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28 ottobre 2021 che reitera, fino al 31 dicembre 2021, le misure di cui alla precedente Ordinanza emanata dal Ministero medesimo in data 22 giugno 2021, concernente l'uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella "zona bianca" ovvero l'utilizzo obbligatorio dei dispositivi di protezione individuale laddove non sia possibile rispettare il distanziamento;

**Visti** i DPCM del 13 ottobre 2020, 18 ottobre 2020, 24 ottobre 2020, 03 novembre 2020, 14 gennaio 2021, 02 marzo 2021, 12 ottobre 2021;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale del Lazio in tema di Misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

**Richiamate** le precedenti Ordinanze Sindacali legate all'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;

**Preso atto** che è in corso un aumento progressivo dei contagi da virus " COVID-19 ", come confermato dai monitoraggi giornalieri trasmessi dalla ASL RM/ 6;

**Valutato** che la situazione epidemiologica rende necessario un controllo puntuale e rigoroso sulla sicurezza dei comportamenti che consentano di rallentare il diffondersi della pandemia anche con misure straordinarie, ulteriori rispetto a quelle previste dalle attuali norme in vigore, in vista anche delle prossime festività natalizie che comporteranno, inevitabilmente, un aumento del flusso di persone che circoleranno negli spazi all'aperto;

**Ritenuto** che le situazioni di fatto e di diritto fin qui richiamate e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione preminente di interesse pubblico;

**Avvertita**, pertanto, la necessità di dover disporre l'uso obbligatorio della mascherina anche all'aperto per il periodo: **dal 06 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022**;

**Visto** l'art. 32, comma 3, della Legge 23.12.1978, n. 833, in materia di igiene e sanità pubblica;

**Visto** il D. Lgs. 18.08.2000, n.267 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 50 e 54;

## **ORDINA**

dal 06 dicembre 2021 al 06 gennaio 2022 sull'intero territorio Comunale

**di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche in tutti i luoghi all'aperto.**

Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;
- c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

La violazione delle disposizioni della presente Ordinanza comporta, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 C.P., la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1000, ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020, convertito nella Legge n. 35/2020;

## **DISPONE**

- che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni;
- le Forze dell'Ordine e della Polizia Locale sono incaricate dell'osservanza sull'esecuzione del presente provvedimento;

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, oppure, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Monte Porzio Catone. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PULCINI MASSIMO in data 01/12/2021